



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SULMONA

Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n. 266/2023 vertente

TRA

CARANFA Pasquale (C.F.: CRNPQL51A09I501B),
ROSSICONE Anna Rita (C.F.: RSSNRT58L53I501G),
PETROCCO Giorgio (C.F.: PTRGRG90H28I804P),
MANCINI Antonio (C.F.:MNCNTN56A11I804D),
MASTROGIOVANNI Pasqualina (C.F.: MSTPQL59P45I501P),
MASTROGIOVANNI Orazio Domenico (C.F.: MSTRDM62H29I501I),
CIARLETTA Pietro (C.F.: CRLPTR58L10I501Q)

rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Serafini, elettivamente domic. presso lo studio dello stesso in Roma dell'avv. Paolo Borrelli, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;

ROSSICONE Gaetano (C.F.:RSSGTN48M26I501O) rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Dell'Anno e Antonio Serafini, elett. domic. presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in virtù di mandato in atti

DELL'ANNO prof. avv. Paolo (C.F.: DLLPLA38P17C362Y) rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Antonio Serafini, elett. domic. presso lo studio di quest'ultimo in Roma, come da procura in atti

Attori

E

ASSOCIAZIONE L' ASILO D'INFANZIA DEL BUON PASTORE DI SCANNO (C.F. 83003990666), in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sciullo elett. domic. presso il suo studio in Pescocostanzo (AQ) in forza di procura speciale in atti

Convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Pasquale Caranfa, Anna Rita Rossicone, Giorgio Petrocco, Antonio Mancini, Pasqualina Mastrogiovanni, Domenico Orazio

Mastrogiovanni, Pietro Ciarletta, Gaetano Rossicone e prof. avv. Paolo Dell'Anno, soci dell'Associazione per "L'Asilo d'Infanzia Del Buon Pastore di Scanno" invocavano, previo accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione ex art. 23 c.c., l'annullamento della deliberazione illegittimamente adottata nel corso dell'assemblea ordinaria del 5.01.2023 nonché di tutti gli atti conseguenti, connessi e coordinati per violazione degli artt. 12 e 16 dello statuto, deducendo gravi irregolarità della procedura elettiva per il rinnovo delle cariche sociali, rilevando anche l'inesistenza di valido processo verbale certificativo dei legittimi risultati delle votazioni espresse dai soci presenti.

Riferivano in proposito come in detta assemblea nel contesto della discussione preliminare, il socio Pasquale Caranfa, evidenziata l'estinzione fisica di tutti i soci fondatori e la mancata "perpetuazione" dei medesimi, avesse rappresentato l'impossibilità di procedere alla nomina del nuovo comitato direttivo in modo legittimo ed in conformità alle previsioni statutarie, essendo il socio fondatore figura essenziale al governo dell'associazione; aveva pertanto presentato al presidente della seduta Carlo Mariani una mozione scritta di rinvio delle nomine ad altra assemblea straordinaria da convocare con urgenza, previa ricostituzione della categoria dei soci fondatori, richiesta però rimasta inascoltata nonostante fosse stata minacciata l'azione d'impugnazione per nullità delle eventuali nuove nomine.

Si costituiva l'Associazione "Asilo d'Infanzia Del Buon Pastore di Scanno", contestando integralmente le doglianze di parte attrice e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite, con comparsa di costituzione del 30.05.2023 nell'ambito del procedimento cautelare sull'istanza di sospensione ex art. 23 c.c. avanzata da parte attrice, contestazioni e richieste ribadite poi nella comparsa di costituzione del 6.07.2023, in cui veniva altresì articolata prova testimoniale.

Con ordinanza del 27.07.2023 il magistrato precedente assegnatario del ruolo sospendeva ai sensi dell'art. 23 c.c. la delibera assembleare impugnata nel punto 5 dell'ordine del giorno, relativo al rinnovo delle cariche sociali, dichiarando chiuso il procedimento cautelare.

Assegnato successivamente il fascicolo alla scrivente, alla prima udienza di cui al novellato art. 183 c.p.c., la convenuta non richiedeva l'ammissione della prova testimoniale articolata nella comparsa di costituzione del 6.07.2023, ma entrambe le parti chiedevano concordemente al giudice la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fissata pertanto l'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con concessione dei termini per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, nonché delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata a sentenza alla predetta udienza, sulle seguenti conclusioni di cui alle rispettive note:

per la parte attrice:

"Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, ad integrale conferma dell'ordinanza cautelare del 27.7.2023 con la quale è stata già sospesa la delibera assembleare dell'Associazione per L'Asilo d'Infanzia del Buon Pastore di Scanno del 5 gennaio 2023 relativamente al punto 5 dell'ordine del giorno, "rinnovo cariche sociali";

a) dichiarare l'invalidità della delibera impugnata nonché di tutti gli atti protempore adottati ad essa preordinati conseguenti e/o connessi per carenza di potere dell'organo direttivo illegittimamente proclamato in violazione degli articoli 12 e 16 dello statuto e più dettagliatamente:

- per mancanza dei requisiti di eleggibilità alle cariche associative dei soggetti proclamati in violazione dell'articolo 16 dello statuto,

- per illegittimità della votazione assunta con il conferimento di più deleghe allo stesso soggetto in violazione dell'articolo 12 dello statuto;

- per inesistente verbalizzazione della votazione effettuata, del numero dei presenti, dei votanti, dei voti riportati da ciascun componente dell'organo direttivo eletto;

- per la mancata sottoscrizione dei partecipanti all'assemblea in violazione dell'articolo 22 dello statuto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio";

per la parte convenuta:

“Nel riportarsi a quanto richiesto e dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta, così precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei precedenti scritti che qui si abbiano per integralmente trascritte e ne chiede l'accoglimento.”.

La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.

Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la impugnazione della delibera dell'Assemblea dell'Associazione “L'Asilo d'Infanzia del Buon Pastore di Scanno”, tenutasi in data 5.01.2023, relativamente al punto 5 all'ordine del giorno che ha deliberato la rinnovazione delle cariche sociali di detta antica associazione, costituita nel 1929, riconosciuta ente morale con Regio Decreto 8.07.1929 n. 1277, con lo scopo di promuovere e curare attraverso un asilo di infanzia l'educazione morale, civile e religiosa dei bambini di Scanno.

Particolare importanza nell'ambito dell'associazione appare rivestire la categoria dei soci fondatori, come si evince dalle norme dello statuto della stessa, in particolare quelle che riservano a tale categoria di soci la carica di presidente e di due membri del comitato direttivo, nonché quella che prevede una specifica procedura per l'ingresso dei nuovi soci fondatori allo scopo di “perpetuare detta categoria” e (artt. 16 e 3 statuto).

Per quanto di interesse in questa sede, si riportano testualmente le seguenti norme dello statuto:

“Articolo 12 - Ogni socio ha diritto ad un solo voto, può delegare il suo voto, con atto scritto, ad un altro socio, il quale non può ricevere più di una delega”.

“Articolo 16 - L'associazione è retta da un Comitato Direttivo composto di un presidente scelto tra i soci fondatori e di quattro membri dei quali due scelti tra i soci fondatori e due tra i soci ordinari.

Il presidente ed i membri sono nominati dall'assemblea con due separate votazioni. Le nomine avvengono a maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente rimane in carica per un quadriennio i membri si rinnovano per metà ad ogni biennio. Tanto il presidente quanto i membri sono rieleggibili. Qualora il numero dei soci ordinari sia inferiore a quattro, i membri del Comitato Direttivo saranno scelti tutti tra i fondatori.”

“Articolo 22 - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti all'adunanza”.

Dall'esame del verbale dell'assemblea del 5.01.2023 (all. 4 atto di citazione e all. 2 comparsa di costituzione) si evince chiaramente la violazione delle norme statutarie sopra evidenziate, come già rilevato dal precedente magistrato nell'ordinanza di sospensione ex art. 23 c.c..

Riguardo al punto 5 dell'ordine del giorno qui impugnato “*Rinnovo cariche sociali (presidente e consiglieri)*” nel verbale è stato infatti riportato soltanto quanto segue:

“Alle ore 18:00 si procede alla elezione del Consiglio Direttivo: Eustachio Gentile, Presidente – Patrizia Giammarco , consigliere – Dora Farina, consigliere – Lucia Morico, consigliere. In carica rimane il consigliere Pasquale Cetrone. Il consiglio direttivo risulta composto da Eustachio Gentile, presidente, Patrizia Giammarco, Dora Farina, Lucia Morico e Pasquale Cetrone, consiglieri.”

Innanzitutto, come lamentato da parte attrice e riconosciuto dalla convenuta negli scritti difensivi, nell'adunanza del 5.01.2023 si è proceduto all'elezione dei membri del Comitato Direttivo nominandoli soltanto tra i soci ordinari, compreso il presidente, e ciò in palese violazione dell'art. 16 sopra riportato che impone la scelta del presidente e di almeno due componenti nell'ambito della categoria dei soci fondatori.

Nel verbale dell'assemblea del 5.01.2023, oltre a non esservi esplicitata la categoria dei soci nominati quali membri del comitato direttivo (riguardo ai quali comunque anche parte convenuta ammette non trattarsi di soci fondatori) risultano evidenti omissioni e violazioni:

- non si evincono le verifiche preordinate alla regolarità della convocazione e della costituzione

dell'adunanza;

- si sarebbe dovuto procedere a due separate votazioni per l'elezione del presidente e del comitato direttivo (art. 16), ma nel verbale non è stato riportato, per alcuna votazione, il numero dei votanti, né la votazione effettuata con la specificazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, impedendo anche di verificare la sussistenza dei quorum deliberativi necessari all'adozione delle delibere stesse;

- nell'elenco prodotto dalla convenuta (all. 3 comparsa di costituzione) costituito da un semplice foglio dattiloscritto, di cui non risulta provata tra l'altro l'allegazione al verbale, sono indicati diversi nominativi tra i quali i sig.ri Anna Silla ed Enzo Gentile che risultano aver ricevuto ciascuno due deleghe da altri soci assenti, e quindi in violazione dell'art. 12 sopra riportato;

- il verbale non risulta sottoscritto da tutti gli intervenuti in assemblea in violazione del suddetto art.22.

Le predette carenze, inoltre, non potevano certo essere colmate facendo ricorso alla prova testimoniale indicata nella comparsa di costituzione del 6.07.2023. Al riguardo, deve rilevarsi innanzitutto che parte convenuta all'udienza dell' 11.12.2023, fissata per i provvedimenti di cui al novellato art. 183 c.p.c., non ha richiesto l'ammissione del mezzo istruttorio articolato, né di altri mezzi, ma la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo pertanto completata la fase istruttoria. Del tutto irrituale ed inammissibile risulta pertanto l'istanza formulata poi nella comparsa conclusionale di ammissione della prova testimoniale, con l'indicazione tra l'altro quale teste del segretario dell'adunanza in questione, prova che in ogni caso si appalesa altresì inammissibile, in quanto vertente su circostanze che dovevano invece essere provate per iscritto e comunque irrilevanti ai fini del decidere.

Le violazioni sopra evidenziate costituiscono motivo di evidente illegittimità della delibera impugnata, con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, e quindi delle operazioni elettorali e della successiva proclamazione degli eletti, che devono in conseguenza essere annullate.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, in mancanza di prove orali assunte e non avendo le parti nemmeno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così decide:

- accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera del 5.01.2023 nel punto 5 all'ordine del giorno relativo alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;

- condanna l'Associazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre €545,00 per esborsi, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge.

Sulmona, 16.10.2024.

Il G.O.
Maria Cristina De Luca